

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1592

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CURTO e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

—————

Disposizioni in materia di contributi ai consorzi di bonifica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono note le motivate contestazioni che molte categorie sociali muovono nei confronti del sistema contributivo e fiscale che caratterizza il nostro Paese.

Sono pure noti i rilievi che sono stati mossi al riguardo relativi sia alla entità del prelievo, sia alla farraginosità di un sistema dove molte volte la duplicazione delle imposte e delle contribuzioni non rappresenta l'eccezione ma la regola.

Spicca per l'anomalia e l'astrusità il sistema dei contributi pretesi dai consorzi di bonifica. Gli scontri che hanno caratterizzato questa disputa in origine si sono prevalentemente soffermati sul dubbio se alla contribuzione vantata dai consorzi ci si potesse opporre sulla base del principio che la contribuzione può divenire un obbligo solo quando i soggetti passivi del rapporto ne abbiano tratto un beneficio.

Altra questione, non infondata, era quella relativa alla possibilità di sottoporre a contribuzione non solo i fondi agricoli, ma anche gli immobili urbani.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno affermato che contributi ai consorzi di bonifica sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per gli immobili urbani, purchè essi ne traggano un beneficio, che può essere diretto o indiretto, ma non generico.

La valutazione della Corte si fondava su una concezione dei consorzi di bonifica non limitata esclusivamente alla valorizzazione rurale dei suoli. Essa si spingeva molto più in là individuando la natura giuridica e impositiva del contributo nella garanzia dell'equilibrio idraulico del territorio, influente pertanto sulla caratteristica agraria o urbana del cespite sottoposto a contribuzione. Concludendo, la Corte di cassazione

sentenziava che il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una «qualità» del fondo. Quanto sia indeterminata, e molto spesso indeterminabile, tale «qualità» è abbastanza chiaro.

In attesa degli sviluppi futuri, è però necessario intervenire tempestivamente sul piano legislativo per eliminare una delle pesanti questioni che giustamente i contribuenti pongono: la duplicazione della contribuzione. La norma attuale (si veda l'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36) testualmente recita: «Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto». Di fatto tale norma non solo viene invocata a sostegno delle pretese contributive da parte dei consorzi di bonifica, ma viene altresì vantata, sempre riguardo alle medesime pretese contributive, anche dagli enti gestori dei servizi idrici integrati (di cui all'articolo 8 della cosiddetta «legge Galli»).

L'assurdità quindi risiede nel fatto che il cittadino, per il medesimo servizio, è tenuto a pagare due volte: una volta al consorzio, un'altra all'ente gestore (in Puglia, ad esempio, all'Acquedotto pugliese, in altre regioni alle municipalizzate).

Il presente disegno di legge si propone di superare questa palese anomalia, prevedendo che per gli scarichi derivanti da fognature, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono chiamati a contribuire gli enti gestori dei servizi idrici integrati di cui

all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

È evidente che, se dovesse concludersi positivamente l'*iter* del presente disegno di legge, la modifica dell'attuale norma imporrebbe agli enti gestori (in Puglia, all'Ente autonomo acquedotto pugliese) di versare,

per gli immobili urbani, il contributo dovuto ai consorzi di bonifica, liberando pertanto dall'ingiusto onere il contribuente.

Sarebbe un piccolo passo, ma importante, verso la revisione dell'intera materia delle contribuzioni ai consorzi di bonifica, attualmente inique ed illegittime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Usi delle acque irrigue e di bonifica)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

«3. Per gli scarichi derivanti da fognature, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono chiamati a contribuire gli enti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 8».